

Prospettive urbane e strade con fondale di paesaggio nella cultura del XX secolo: il caso della collina di Torino

Original

Prospettive urbane e strade con fondale di paesaggio nella cultura del XX secolo: il caso della collina di Torino / Bergamo, Giulia. - In: STORIA DELL'URBANISTICA. - ISSN 2035-8733. - ELETTRONICO. - 15:Le strade con fondale II(2023), pp. 230-243.

Availability:

This version is available at: 11583/2989781 since: 2024-06-21T13:46:25Z

Publisher:

Caracol

Published

DOI:

Terms of use:

This article is made available under terms and conditions as specified in the corresponding bibliographic description in the repository

Publisher copyright

(Article begins on next page)

PROSPETTIVE URBANE E STRADE CON FONDALE DI PAESAGGIO NELLA CULTURA DEL XX SECOLO: IL CASO DELLA COLLINA DI TORINO

*Urban Perspectives and Landscape Backgrounds in 20th
Century Culture: the Turin Hill Roads*

DOI: 10.17401/su.15.gb15

Giulia Bergamo

Politecnico di Torino

giulia.bergamo@polito.it

Parole chiave

Città, patrimonio culturale, pianificazione urbana, prospettiva, conservazione
City, Cultural Heritage, Urban Planning, Perspective, Conservation

Abstract

L'acquisizione di una nuova consapevolezza culturale legata al paesaggio, inteso anche come fondale, dipende dalla cosiddetta "legge Croce" del 1922 sulla "Tutela delle bellezze naturali", quale prima dichiarazione di interesse panoramico. Questa si fa anticipatoria delle successive leggi "Legge Bottai" del 1939, legate alla "protezione delle bellezze naturali", in vigore fino al 1993, poi sostituite dal Testo Unico del 1999, i cui concetti aggiornati sono ripresi nel *Codice dei Beni culturali e del paesaggio* del 2004.

L'approvazione del progetto di ampliamento della zona collinare di Torino previsto nel Piano Regolatore del 1912-15, predisposto dagli ingegneri A. Quaglia e L. Marescotti, costituisce un momento significativo per la presa di coscienza della rilevanza storico-artistica della città. Il progetto costituisce una preliminare forma di tutela del territorio, in quanto determina un'apertura della collina verso la città, come un "balcone prospettico", ridefinendo il sistema insediativo e l'assetto stradale storico, al fine di valorizzare alcune viste panoramiche, di fatto fondali per i nuovi tracciati viari.

The development of a new cultural consciousness related to the landscape, also conceived as a

background, starts from the "Legge Croce" of 1922 about the "Protection of Natural Beauties", as the first declaration of panoramic relevance. This preceded the later 1939 "Legge Bottai" regarding the "Conservation of Natural Beauties", in force until 1993, and then substituted by the 1999 Testo Unico, which updated ideas are included in the 2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

The adoption of the project to extend Turin's hillside area as specified in the Regulatory Plan of 1912-15 and designed by engineers A. Quaglia and L. Marescotti, was a significant moment for the city's awareness of its historical and artistic heritage. The project represented a preliminary way of preserving the landscape, with the aim to expanding the hillside directly linked to the city, like a 'perspective balcony'. This project, by the redefinition of the urban planning of Turin and its historical streets system, allows the enhancement of several panoramic views, that represent actually the backgrounds for the new roads.

Dalle 'bellezze panoramiche' al concetto di paesaggio: progresso e perfezionamento del processo normativo italiano

La diffusione capillare dei beni culturali sul territorio, la loro conservazione nel contesto originario e l'inclusione con il paesaggio stesso, figurano come importanti valori di riconoscibilità del patrimonio culturale dell'Italia rispetto ad altre realtà internazionali. La forte integrazione tra gli aspetti architettonici e quelli naturali costituisce uno dei caratteri maggiormente significativi dell'identità culturale italiana: infatti, come scriveva in una lettera a una rivista Sergio Mattarella «quante volte abbiamo ascoltato il vocabolo 'bellezza' associato a 'Italia'? [...] Accanto alla cultura c'è il valore della ricerca, del paesaggio, del patrimonio storico artistico, tutti beni da promuovere e tutelare»¹, e ancora prosegue, sostenendo che «gli insulti al paesaggio e alla natura, oltre a rappresentare un affronto all'intelligenza, sono un attacco alla nostra identità»².

La capacità di tutelare i beni culturali ha radici antiche e si fonda su un senso di identità condivisa che parte da presupposti inerenti alla bellezza e, sviluppandosi in maniera sempre più articolata nel corso del tempo, a partire da valori che sono orientati al bene comune, ovvero alla *publica utilitas*³. La normativa nell'ambito della tutela paesaggistica in Italia subisce però un lieve ritardo rispetto ad altri stati europei, in quanto deve scontrarsi tra il riconoscimento del diritto di proprietà del singolo e la necessità di fare prevalere l'interesse pubblico sul privato.

Nel periodo compreso tra la Rivoluzione Francese e la Restaurazione si comincia a definire meglio il concetto di patrimonio e bene comune, ma è solo dalla seconda metà dell'Ottocento, in risposta e in antitesi agli esiti dello sviluppo industriale, che si profila l'idea di paesaggio, a partire dalle arti figurative e supportata dalla cultura romantica. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento accresce, infatti, una nuova consapevolezza culturale ed è in questo periodo che si delineano le premesse giuridiche relative alla tutela del paesaggio, inteso come patrimonio comune e, al contempo, si aprono le prime battaglie tese a salvaguardare luoghi

1. MiC, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, *Il paesaggio e la sua tutela*, 25 maggio 2021 in <https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/il-paesaggio-e-la-sua-tutela/>.

2. Ibidem.

3. Salvatore SETTIS, *Paesaggio Costituzione Cemento, La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Einaudi, Torino 2010, p. 153.

caratteristici, messi a rischio dalle conseguenze della speculazione e dal fenomeno industriale. Si affermano quindi, su iniziativa di gruppi di cittadini, colti e letterati, le prime azioni concrete volte alla salvaguardia di parchi e giardini storici, architetture vernacolari e insediamenti specifici, accompagnate dalla nascita delle prime associazioni di "tutela" del territorio in tutta Europa, di cui si ricordano ad esempio il Touring Club nato nel 1894 e l'Associazione Nazionale per i Paesaggi e i Monumenti Pittoreschi fondata nel 1906 in Italia.

La prima disposizione paesaggistica nel nostro paese viene promulgata proprio l'anno precedente, nota come *Legge Rava* (n.411 del 16 luglio 1905)⁴, promossa dall'allora ministro dell'Agricoltura, sottraendo la pineta di Ravenna, noto paesaggio descritto da Boccaccio e da Dante e scenario di importanti eventi storici, dai pesanti lavori di bonifica delle cosiddette "terre basse" romagnole. La pineta viene identificata come luogo carico di valori simbolici e identitari e, sebbene la legge si limitasse all'individuazione di valori estetici e naturali, ha costituito un momento importante nel processo della tutela, in quanto per la prima volta al paesaggio viene riconosciuto un valore culturale. Grazie alla forte pressione esercitata dalla stampa, dalle associazioni e da gruppi di intellettuali (tra i quali emergeva il filosofo Benedetto Croce), la legge viene approvata nel 1909 con alcune modifiche e integrazioni successive proposte da Giovanni Rosadi, inerenti alla protezione dei paesaggi, delle foreste, dei parchi e dei giardini, delle acque, delle ville e di «tutti quei luoghi che hanno un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia e con la letteratura». La proposta di Rosadi non divenne mai legge, ma per i dieci anni successivi venne molto discussa nel dibattito culturale e politico di allora; tuttavia l'iter parlamentare trova una conclusione solo l'11 giugno 1922, con l'approvazione da parte del governo Giolitti della legge 778/1922 fortemente voluta da Benedetto Croce, in qualità di ministro dell'Istruzione: alla vigilia dell'avvento del fascismo, veniva promulgata la legge che consentiva la «Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico», sottolineando il forte legame tra le emergenze monumentali e gli aspetti naturalistici, entrambi determinanti nella definizione dell'identità nazionale. La *Legge Croce* invoca un «argine alle ingiustificate devastazioni che si si van consumando contro le caratteristiche più note e più amate del nostro suolo», poiché in quel periodo accresce la consapevolezza e la necessita di «difendere e mettere in valore le maggiori bellezze d'Italia, naturali e artistiche»⁵. Sebbene la legge non parli ancora esplicitamente di paesaggio, risulta significativa perché si inserisce in un contesto culturale

4. Roberto BALZANI, «La pineta in parlamento». *Luigi Rava e la questione dei beni culturali e ambientali agli inizi del Novecento*, in «Classense», II, 2003, pp. 46-51.

5. Approfondimenti: Legge 11 giugno 1922, n. 78 (GU n. 148 del 24/06/1922).

caratterizzato da un processo di attenzione al patrimonio storico, che si era concretizzato gradualmente attraverso interventi legislativi puntuali già negli anni preunitari, nello specifico negli Stati Pontifici e nel Regno di Napoli. Infatti, a tutela del patrimonio storico-artistico erano già state acquisite alcune misure cautelative, come ad esempio l'emanazione dei decreti borbonici del 1841, 1842 e 1853 (coevi, tra l'altro, agli anni dei primi scavi a Pompei), che vietavano di edificare lungo la costa, al fine di non oscurare la bellezza delle vedute sul golfo di Napoli.

La *Legge Croce* assume grande importanza, poiché a partire dalle sue prescrizioni, nel caso di nuove costruzioni o attuazione di piani regolatori, i luoghi soggetti alla normativa devono ricevere la ratifica del Ministero. La tutela delle bellezze del paesaggio è stata inoltre uno dei fini fondamentali per l'istituzione dei primi parchi nazionali (Gran Paradiso nel 1922, d'Abruzzo nel 1923, Circeo nel 1934 e Stelvio nel 1935)⁶.

Nel 1939 vengono concepite dal ministro Giuseppe Bottai le leggi 1497 e 1089, relative alla tutela delle «cose di interesse storico artistico», attorno alla cui idea di patrimonio storico, artistico e culturale si costituiva l'identità italiana. In particolare, la legge n.1497 ricalca i principi della legge del 1922, ma propone una più netta distinzione tra le «bellezze singole», ovvero parchi, ville e giardini, e le «bellezze d'insieme», ossia complessi aventi un determinato valore estetico e storico e le bellezze panoramiche, connotate da singolari aspetti naturalistici. L'elemento di novità che viene introdotto consiste nel conferire la possibilità alle amministrazioni predisposte di redigere dei piani paesistici (all'epoca paesaggistici) al fine di tutelare il territorio, cambiamento radicale in accordo anche con le nuove trasformazioni in ambito urbanistico e di pianificazione che animavano il dibattito politico-culturale di quel periodo. In merito alla legge 1089, Bottai dichiara che «affermare l'interesse pubblico non deve significare disconoscere il diritto del singolo»⁷ e la necessità di avere dei piani paesaggistici atti a preservare e regolare le modificazioni del paesaggio, evitandone la sua cristallizzazione, ma salvaguardandone «la bellezza d'insieme»: risulta un'idea all'avanguardia durante il periodo fascista. Con la Costituzione del 1948, il principio della tutela del paesaggio e del patrimonio storico viene recepito nell'art. 9, quale punto d'arrivo di questo processo di acquisizione di una nuova consapevolezza riguardo alla gestione delle trasformazioni che lo interessano nel corso del tempo.

Tra gli anni Settanta e Ottanta, infatti, si consolida una sensibilità verso tematiche ecologiche e questo fenomeno sposta l'attenzione dal tema della bellezza pano-

6. Mario MAESANO, *L'evoluzione concettuale del paesaggio tra giurisprudenza e dottrina*, in «Ratio Iuris», 2020, p. 2.

7. SETTIS, *Paesaggio Costituzione Cemento*, cit., p. 169.

ramica ai temi ambientali. Il paesaggio diventa quindi oggetto di nuovi ambiti di studio, tra cui l'urbanistica: è in questo contesto che viene approvata la *Legge Galasso* (n. 431/1985), che vede di competenza statale la tutela non più di complessi o singoli beni, ma di vaste aree sul territorio. Questa implica l'obbligo di redigere piani paesaggistici, appellandosi alla pianificazione preventiva di quei territori scarsamente o non antropizzati, al posto del vincolo⁸.

Le due leggi del 1939 e la Galasso vennero unificate nel *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, redatto del 1999, rimasto in vigore fino al 2004, sostituito con il decreto legislativo n. 42 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (anche in seguito alla ratifica della *Convenzione Europea del Paesaggio* del 2000). Il decreto pone fine al lungo dibattito pregresso in merito alla visione ancora 'crociana' delle leggi del 1939 rimaste in uso che, secondo molti studiosi, offrivano una visione limitante del paesaggio inteso come panorama. Si propone dunque una definizione di paesaggio più largamente condivisa e si stabilisce che il patrimonio è composto dai beni culturali e da quelli paesaggistici, concetti ancora oggi in vigore.

Progetti di ridisegno per la collina torinese: il paesaggio come fondale nel piano Quaglia-Marescotti

In accordo con il processo di acquisizione di una nuova sensibilità collettiva nell'ambito della tutela del paesaggio, si inserisce il caso studio della collina torinese che, in seguito a specifiche trasformazioni urbanistiche avvenute intorno ai primi decenni del XX secolo, costituisce un determinato paesaggio urbano caratterizzato da numerosi ed eterogenei esempi di strade con fondale.

Rispetto alla configurazione urbana dell'area pianeggiante della città di Torino, connotata da una maglia regolare che definisce gli isolati e sviluppatasi in seguito a fenomeni precedenti di espansione pianificata, l'ecosistema collinare che si delinea oltre il tracciato fluviale del Po presenta caratteri morfologici e funzionali autonomi, che dipendono fortemente dall'orografia del territorio e dalle tipologie e modalità di insediamento [Fig. 1].

L'organizzazione residenziale storica diffusa nell'area pedecollinare nel Seicento è infatti quella definita dalle cosiddette ville e vigne, intese come edifici padronali

8. Cecilia SODANO, Nicola SANTOPUOLI, *Il concetto di paesaggio nella normativa italiana*, in Stefano Bertocci, Silvio Van Riel (a cura di), *ReUso - La cultura del restauro e della valorizzazione. Temi e problemi per un percorso internazionale di conoscenza*, atti del convegno (II Convegno internazionale sulla documentazione, conservazione e recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica), Alinea, Firenze 2014, 1179-1180, p. 1178.



1

1_Vista sull'area pedecollinare torinese (GeoPortale Piemonte).

e rustici inclusi in un sistema orti, giardini e aree prevalentemente coltivate a vite di una proprietà agricola, favorite dal clima e dalla fertilità dei terreni a ridosso del fiume. Questo modello abitativo si diffonde e si sviluppa a partire dal XVII secolo, permanendo per tutto il XVIII secolo, tanto da mutare il paesaggio collinare: allo sfondo naturale dei boschi, si sovrappongono terreni coltivati e edifici immersi nel verde, creando un sistema di residenze extraurbane. In relazione alla rete viaria storica, dalle rive del Po verso il crinale della collina, gli insediamenti e gli edifici collinari compongono uno specifico paesaggio storico che costituisce una sintesi tra l'insediamento rustico-agricolo e le dimore più auliche, in una perfetta integrazione tra l'organizzazione antropica e le caratteristiche geomorfologiche e naturali preesistenti. Il sistema delle ville e vigne perde la sua funzione nel corso dell'Ottocento, a causa dell'estinzione dell'istituzione della mezzadria e dei costi di mantenimento molto alti⁹.

Nonostante le numerose variazioni di destinazione d'uso che hanno subito nel corso del tempo, sono ancora presenti e riconoscibili oggi i segni di questo sistema di residenze collinari, quali sequenze abitative disposte ad assecondare le linee di cresta e i pendii, alternate e integrate a ville, terrazzamenti, parchi e boschi, a partire dalle rive del Po a salire.

Sebbene i caratteri specifici che definiscono attualmente l'area collinare torinese

9. <https://www.anelloverde.org/approfondimenti/la-storia/le-vigne-e-le-ville/>.




2_ Carte de la montagne de Turin avec l'étendue de la pleine depuis le Sangon jusqu'à la Sture [fine Seicento] (ASTo, Corte, Carte Topografiche per A e B, Torino n. 14).

2

quale fondale urbano della città stessa si siano consolidati e definiti nel corso del Novecento, questo processo si instaura sul sedime primitivo dei tracciati definiti dall'antico sistema di ville e vigne, osservabile tramite la disamina delle carte storiche che raffigurano le differenti fasi di ampliamento della città, tra cui la *Carta Topografica della Caccia*¹⁰ (1761-66) e quella della *Carta della Montagna*¹¹ (fine XVII secolo), che consentono di leggere la situazione relativa al fenomeno delle ville e delle vigne verso la fine del XVII secolo. Nello specifico, la *Carta della Montagna* illustra l'assetto del territorio storico di Torino, in cui la città fortificata si colloca come baricentrica rispetto all'area più pianeggiante ('la campagna', ancora non completamente urbanizzata), tra la fascia del vallo delle fortificazioni e le sponde della Stura e del Sangone e, l'area collinare ('la montagna') delimitata dal corso del Po e dall'area boscata che si estende verso Chieri, caratterizzata da una diversa qualità ambientale e architettonica [Fig. 2].

10. Ignoto Topografo Piemontese, *Carta topografica della Caccia*, 1760-1766 circa. Archivio di Stato di Torino (da ora in poi ASTo), Corte, *Carte Topografiche Segrete*, 15 A VI rosso; per una lettura critica Chiara DEVOTI, *Connotazione dei luoghi non centrali attraverso la cartografia storica*, in Pia DAVICO, Chiara DEVOTI, Giovanni Maria LUPO, Micaela VIGLINO, *La storia della città per capire, il rilievo urbano per conoscere. Borghi e Borgate di Torino*, Celid, Torino 2011, pp. 23-36.

11. *Carte de la montagne de Turin avec l'étendue de la pleine depuis le Sangon jusqu'à la Sture* [fine Seicento], ASTo, Corte, *Carte Topografiche per A e B*, Torino n. 14.



3_Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, *Carta Corografica dimostrativa del territorio della città di Torino, luoghi e parti confinanti coll'annotazione precisa di tutti gli edifici civili, e rustici, loro denominazione, cognome e titolo de' rispettivi attuali possessori de' medesimi, la designazione, e nome di tutte le strade, e delle principali bealere, e loro diramazioni*, 1790-91 (ASCT, Collezione Simeom D1800).

4_Antonio RABBINI, *Carta topografica dei contorni di Torino*, 1855 (ASCT, *Tipi e disegni*, 64.8.5).

La *Carta Corografica del territorio della città di Torino*¹² (1790-91), propone un quadro accurato di tutti gli edifici civili e rustici, con indicazioni anche sui proprietari, nonché delle bealere, strade e terreni annessi, costituendo il primo vero censimento di questo sistema residenziale extraurbano [Fig. 3]. Analogamente, la *Carta topografica dei contorni di Torino*¹³ (1855), evidenzia il processo di sviluppo della città e il rapporto tra questa e il paesaggio extraurbano, facendo emergere il contrasto tra la regolarità dell'insediamento urbano e la diramazione dei tracciati viari e del costruito che segue le pendenze collinari [Fig. 4].

Il paesaggio collinare torinese risulta da sempre molto suggestivo e apprezzato anche nella seconda metà dell'800 e, in sintonia con la cultura romantica, appare in molte incisioni e affreschi. Già durante il XIX secolo, tra i cittadini torinesi, si era consolidato il «concetto della collina come bene da comunizzare, già da sempre fruito in passato in passeggiate a piedi»¹⁴, pensiero che rivela quanto questo

12. Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, *Carta Corografica dimostrativa del territorio della città di Torino, luoghi e parti confinanti coll'annotazione precisa di tutti gli edifici civili, e rustici, loro denominazione, cognome e titolo de' rispettivi attuali possessori de' medesimi, la designazione, e nome di tutte le strade, e delle principali bealere, e loro diramazioni*, 1790-91. Archivio Storico della Città di Torino (da ora in poi ASCT), *Collezione Simeom*, D1800.

13. Antonio RABBINI, *Carta topografica dei contorni di Torino*, 1855. ASCT, *Tipi e disegni*, 64.8.5.

14. Vittorio DEFABIANI, *Strada e struttura nel territorio collinare torinese*, in POLITECNICO DI TORINO,

scenario naturale fosse già allora impresso nella memoria collettiva, come area dedicata al *loisir* e alle attività sportive¹⁵.

Le trasformazioni che hanno determinato l'assetto della collina torinese in qualità di fondale della città, ma anche contenente un sistema di fondali differenti, si sono prodotte nell'ambito di cambiamenti politici e culturali che portano a un progressivo aumento della consapevolezza e sensibilità verso la tutela e salvaguardia del paesaggio che animavano il dibattito culturale nazionale, a partire dalla cosiddetta *Legge Croce* del 1922. In accordo con questi movimenti, il Piano Regolatore del 1906-08¹⁶, illustra lo sviluppo della città concentrarsi maggiormente all'esterno della cinta daziaria del 1853, favorito dall'esenzione dei dazi e dagli affitti inferiori, lasciando emergere la necessità di normare queste espansioni e di inserire una nuova cinta daziaria [Fig. 5]. Il sedime di quella precedente diventa quindi un grande anello di circonvallazione connesso in modo radiale alle nuove espansioni, incluse nell'ancora ipotetico perimetro della seconda cinta, definito nel 1912. Il tracciamento della nuova cinta daziaria porta alla prima variante del PRG nel 1915, riguardante le "zone piana e collinare" che dovevano necessariamente prevedere diverse modalità di sviluppo degli insediamenti, a causa delle difficoltà orografiche del settore collinare. Negli stessi anni, inoltre, il fervente clima culturale orientato verso ideali protezionistici e ambientalisti, porta alla formazione di alcune associazioni attiviste, come il *Comitato Pro Collina* del 1909, che sosteneva l'importanza di regimentare le attività di costruzione in corrispondenza della collina, al fine di salvaguardarne l'estetica¹⁷. La diversità di pianificazione urbana tra l'area collinare e quella piana emergono definitivamente nella variante proposta dagli ingegneri Andrea Quaglia e Luigi Marescotti nel 1913, poi comprovata nel 1915¹⁸ [Fig. 6]. Data la morfologia complessa della collina, risulta impossibile proseguire il tracciato degli assi stradali che definivano i quartieri di nuova espansione, pertanto, vengono privilegiate

5_UFFICIO TECNICO MUNICIPALE DEI LAVORI PUBBLICI, *Pianta della Città di Torino coll'indicazione del Piano Regolatore e di Ampliamento*, 1906, Roma, 5 aprile 1908 (ASCT, Serie 1K, *Decreti Reali, Piani Regolatori*, 1899-1911, n.14, all. 3 e successive varianti).

6_Cartografia del Piano Quaglia-Marescotti del 1913-15. Si osserva il contrasto tra l'insediamento a ovest del Po, definito da una maglia caratterizzata da assi viari regolari, e l'area ad ovest, in cui viene presentato il progetto di una nuova viabilità più organica che segue le pendenze collinari (Ufficio Tecnico Municipale dei Lavori Pubblici, *Pianta di Torino coll'indicazione dei due Piani Regolatori e di Ampliamento, rispettivamente delle zone piana e collinare adottati dal Consiglio Comunale nel 1913, colle Varianti approvate successivamente sino a Maggio 1915, 1916*. ASCT, *Tipi e disegni*, 64.6.8).


DIPARTIMENTO CASA-CITTÀ, *Beni culturali ambientali nel Comune di Torino*, 2 voll., Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, Torino 1984, I, pp. 777-795.

15. È in questi anni che si registrano le costruzioni dei primi circoli sportivi lungo le sponde del Po e ai piedi della collina, ma anche la costruzione della tramvia di Superga (1883-84) e la funicolare del Monte dei Cappuccini (1885).

16. Ufficio Tecnico Municipale dei Lavori Pubblici, *Pianta della Città di Torino coll'indicazione del Piano Regolatore e di Ampliamento*, 1906, Roma, 5 aprile 1908. ASCT, Serie 1K, *Decreti Reali, Piani Regolatori*, 1899-1911, n.14, all. 3 e successive varianti.

17. DEFABIANI, *Il Piano Regolatore*, cit., pp. 81-82.

18. Ufficio Tecnico Municipale dei Lavori Pubblici, *Pianta di Torino coll'indicazione dei due Piani Regolatori e di Ampliamento, rispettivamente delle zone piana e collinare adottati dal Consiglio Comunale nel 1913, colle Varianti approvate successivamente sino a Maggio 1915, 1916*. ASCT, *Tipi e disegni*, 64.6.8.



5 | 6

scelte viarie capaci di connettere le due aree, come i ponti o le strade, in continuità con il fiume Po. Il progetto di ampliamento proposto attesta un momento significativo per la presa di coscienza rispetto alla rilevanza storico-artistica della città, ma anche per la delineazione di prospettive nuove.

Il progetto infatti determina un'apertura della collina verso la città, come un «balcone prospettico», bilanciando lo scenario naturalistico-montano ad est del Po con il lato opposto che, a sua volta, viene interessato e riletto in modo da valorizzare determinate viste panoramiche, di fatto fondali per i nuovi tracciati viari. La nuova linea di separazione tra zona piana e collinare, stabilita dal piano dei due ingegneri a quota 235 m, risulta congruente con la nuova cinta daziaria¹⁹.

Il piano del 1913-15 si attesta in parte sulla matrice del sistema storico di ville e vigne, ma non ne ricalca tutti i tracciati, poiché intende mettere in evidenza le componenti paesaggistiche dell'area, mirando dunque a far convergere alcune principali visuali panoramiche con il sistema insediativo e l'assetto stradale storico, senza corrompere la morfologia naturale della collina, *skyline* radicato nell'immaginario collettivo [Fig. 7].

19. DEFABIANI, *Il Piano Regolatore*, cit., p. 82.



7_Scorcio del Piano Quaglia-Marescotti, che inquadra l'area collinare, con il progetto della nuova viabilità collinare.

La collina diventa quindi il fondale della città stessa, ma al contempo, contiene una poliedricità di fondali, originatasi dalla ridefinizione della viabilità, che viene progettata in modo tale da confluire verso diverse polarità, individuate come punti di vista privilegiati sulla collina, dai quali si estendono suggestive viste panoramiche sulle Alpi e sulla città stessa. Tali punti di interesse vengono suddivisi in belvedere quasi sempre coincidenti con ville e beni architettonici di rilievo (il castello di Cavoretto, il poggio di Torre Manzon, i poggi superiori a Villa Cova, Villa Barbaroux, Villa Rey, Villa Jarack) e snodi panoramici per i quali era prevista invece la realizzazione di parchi collinari (Villa Genero e le aree circostanti Villa della Regina)²⁰, nonché con polarità religiose (Superga). Sebbene, apparentemente, la nuova viabilità collinare risulti un momento di stravolgimento rispetto alle precedenti disposizioni legate alle tipologie edilizie e agli indici di fabbricabilità definiti in altre aree urbane, si rivela invece una preliminare forma di tutela del territorio che, almeno idealmente, si pone l'intento di regolare lo sviluppo edilizio nell'area tra la barriera di Valsalice e l'insediamento di Cavoretto. L'urbanistica, disciplina protagonista del dibattito culturale e politico di quel periodo, si rivela non solo un efficace strumento di pianificazione per la definizione dei nuovi ampliamenti, ma si propone anche come un'azione protezionistica concreta, al fine di preservare l'unicità di un paesaggio connotato da riconoscibili valenze storiche, architettoniche e naturalistiche, da eventuali azioni di speculazione spinte dalle necessità del nuovo ampliamento urbano. Nonostante il piano Quaglia-Marescotti sia datato a qualche decennio prima rispetto alle leggi "Croce" e "Bottai", ne sottintende e anticipa alcuni principi fondamentali e, attraverso il disegno urbano, esprime al contempo anche la volontà e la sensibilità verso la salvaguardia di un luogo identitario per la comunità, non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto rispetto alla sua funzione d'uso. L'oggetto tutelato dunque non è più soltanto il concetto astratto delle 'bellezze panoramiche', ma l'insieme dei beni materiali e le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.

20. Ibidem.